



COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

282 P45
TORN
07

Prot.n. 0053894

Modugno, 12 novembre 2001

Al Dirigente IV Settore

Dott. Nicassio

SEDE

Oggetto: Richiesta di rimborso di IRPEF- dipendenti La calamita Saverio + De Benedictis G.ppe.

A causa della notevole mole di lavoro di cui è stato investito l'Ufficio Legale non è stato possibile evadere la nota del 29/8/01 n. 40983 in tempi brevi.

Da una sommaria lettura dei pareri rilasciati dall'Anci non è possibile addivenire ad un'orientamento pacifico e consolidato in materia, anzi si evidenzia come tale problematica abbia dato luogo a pareri contrastanti.

L'unico "faro" sembrerebbe essere costituito dalla nota del 27/7/2000 n. 63234 dell'INPDAP, con cui si prende posizione nel senso della assoggettabilità dei compensi di cui in oggetto alla trattenuta IRPEF.

In considerazione, comunque, della delicatezza della questione, di carattere squisitamente economico e non legale, si invita la S.V. ad esaminare la stessa in maniera più approfondita ed a provvedere direttamente alla replica nei confronti dei richiedenti, interessando questo ufficio nel caso di successiva ed eventuale instaurazione del contenzioso.

Distinti saluti.

Il Responsabile Ufficio Legale

Avv. Cristina Carlucci
Cristina Carlucci



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

IV SETTORE CONTABILITA' E FINANZE

Ufficio Contabilità del Personale

Prot. 0960283

Modugno, 29.08.2001

Al Responsabile Ufficio Legale

Avv. Cristina Carlucci

SEDE

OGGETTO: Richiesta di rimborso di IRPEF trattenuta nella liquidazione di compenso erogato per conto dell'ISTAT. Trasmissione atti.

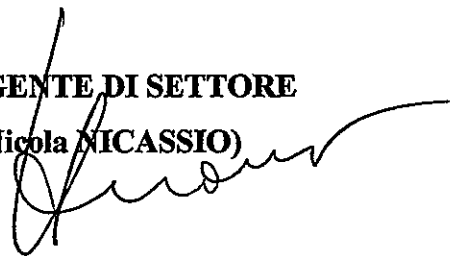
In allegato alla presente si trasmettono, per il seguito di competenza, n. 2 richieste di rimborso pervenute dallo Studio Legale Raffaele Carito di Modugno, per conto dei dipendenti Lacalamita Saverio e Debenedictis Giuseppe, specificando che la data termine del procedimento amministrativo, fissata con ns. nota del 17.08 u.s. n. 39728/39729, è il 16.09.2001.

Ad ogni buon fine, si fa presente che questo Settore è dell'avviso che il compenso erogato per conto dell'ISTAT sia da assoggettare alle ritenute in ossequio alle disposizioni normative che si allegano per completezza.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(Dr. Nicola NICASSIO)



.1014

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED

erogato per conto della IRI e finanziato dalla
SCEG. Nel bilancio di esercizio di IRPII, relativo alla liquidazione, il compenso

(Mr. Nichols 7/25/60)

STUDIO LEGALE

Avv. RAFFAELE CARITO

Via X Marzo 110/b II p.

70026 MODUGNO BA

Tel. 080 5354370

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n.	003469
16 LUG. 2001	
Cat.	Clas.
Fasc.	Sottofasc.

X Martina
Notipie
bf

Spett.le COMUNE DI MODUGNO
SERVIZIO FINANZIARIO
Piazza del Popolo
70026 Modugno (Ba)

Raccomandata a.r.

Nell'interesse e per conto del Vs. dipendente Lacalamita Saverio con la presente Vi contesto di avere trattenuto indebitamente la somma di £ 312.873 dal compenso per censimento generale agricoltura 2000, corrisposto con la busta paga del mese di dicembre 2000.

Va qui rilevato che il richiamato compenso è escluso dalla base imponibile in quanto erogato per conto dell'ISTAT non avente attinenza con la prestazione lavorativa (D.L.vo n. 314/97, art. 12, comma 4, lettera d).

Vi invito, pertanto, a volere rimettere direttamente al mio assistito il predetto importo nella prossima busta paga di luglio.

Vi avverto che, in mancanza, sarà inevitabile ricorrere all'Autorità Giudiziaria per l'ottenimento del credito del mio assistito.

Distinti saluti


Avv. Raffaele CARITO

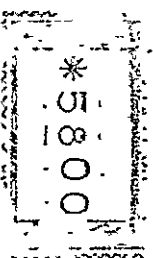
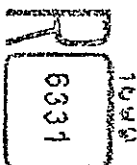
Modugno, 10 luglio 2001

STUDIO LEGALE
AW. RAFFAELE CARITO
Via X Marzo n° 110/b
70026 MODUGNO BA
Tel 080 5354370

IPZS
R

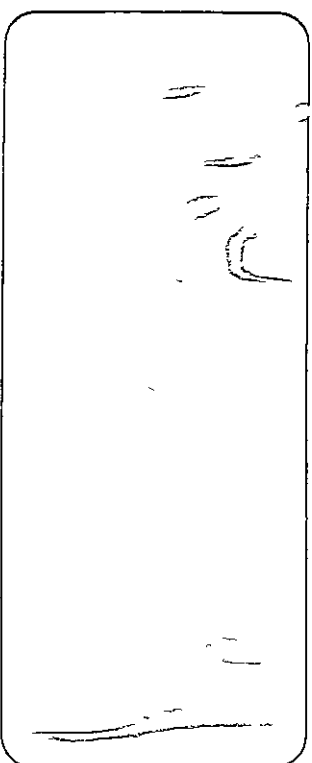


11042566934-6



A. R. ...

Spett.le
COTONE DI MODUGNO
SERVIZIO FINANZIARIO
Piazza del Popolo
70026 Modugno (BA)





COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

IV SETTORE CONTABILITA' E FINANZE
Ufficio Contabilità del Personale

RACCOMANDATA A.R.

Prot. 003972g

Modugno, 17 agosto 2001

STUDIO LEGALE
AVV. RAFFAELE CARITO
VIA X MARZO N. 110/B
70026 - MODUGNO (BA)

SIG. SAVERIO LACALAMITA
VIA UDINE N. 6
70026 - MODUGNO (BA)

Oggetto: rimborso.

In riferimento alla nota prot. n. 34469 del 16 luglio 2001, ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/90, si comunica l'avvio del procedimento amministrativo che si concluderà entro 60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della Vs. istanza.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dr. Nicola NICASSIO

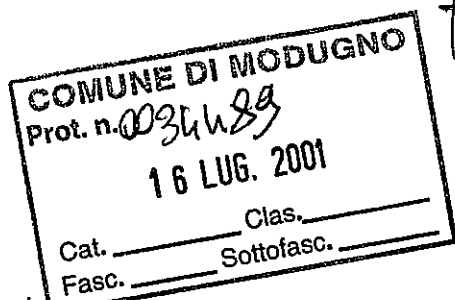
STUDIO LEGALE

Avv. RAFFAELE CARITO

Via X Marzo 110/b II p.

70026 MODUGNO BA

Tel. 080 5354370



Spett.le COMUNE DI MODUGNO
SERVIZIO FINANZIARIO
Piazza del Popolo
70026 Modugno (Ba)

Raccomandata a.r.

Nell'interesse e per conto del Vs. dipendente De Benedictis Giuseppe con la presente Vi contesto di aver trattenuto indebitamente la somma di f. 425.130 dal compenso per censimento generale agricoltura 2000.

Va qui rilevato che il richiamato compenso è escluso dalla base imponibile in quanto erogato per conto dell'ISTAT non avente attinenza con la prestazione lavorativa (D.L.vo n. 314/97, art. 12, comma 4, lettera d).

Vi invito, pertanto, a volere rimettere direttamente al mio assistito il predetto importo nella prossima busta paga di luglio.

Vi avverto che, in mancanza, sarà inevitabile ricorrere alla Autorità Giudiziaria per l'ottenimento del credito del mio assistito.

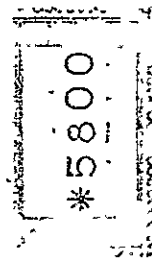
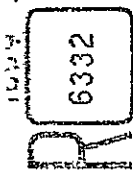
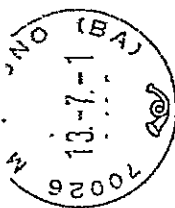
Distinti saluti

Raffaele Carito
Avv. Raffaele CARITO

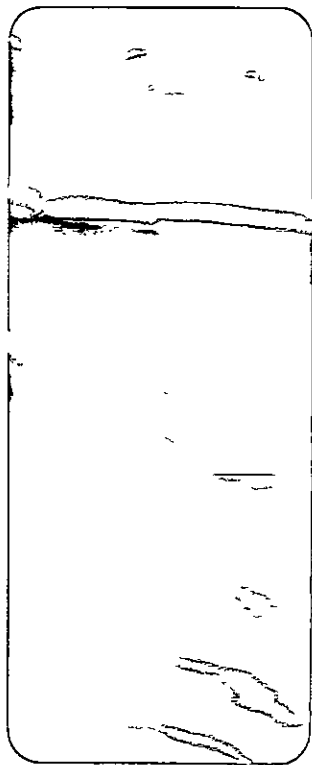
Modugno, 10 luglio 2001

decu

STUDIO LEGALE
AW. RAFFAELE CARITO
Via X Marzo n° 110/b
70026 MODUGNO BA
Tel 080 5354370



A. R.



IPZS

R



11042566933-5



COMUNE DI MODUGNO
PROVINCIA DI BARI

IV SETTORE CONTABILITA' E FINANZE
Ufficio Contabilità del Personale

RACCOMANDATA A.R.

Prot. 39728

Modugno, 17 agosto 2001

STUDIO LEGALE
AVV. RAFFAELE CARITO
VIA X MARZO N. 110.B
70026 - MODUGNO (BA)

SIG. GIUSEPPE DE BENEDICTIS
VIA ROMA N. 48
70026 - MODUGNO (BA)

Vice Sindaco

Oggetto: rimborso.

In riferimento alla nota prot. n. 34489 del 16 luglio 2001, ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/90, si comunica l'avvio del procedimento amministrativo che si concluderà entro 60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della Vs. istanza.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dr. Nicola NICASSIO

Anci Risponde

[Ricerca semplice](#) |
 [Ricerca avanzata](#) |
 [Ricerca i propri quesiti](#) |
 [Invia un quesito](#) |
 [I quesiti di oggi](#) |
 [I quesiti di ieri](#)

Quesito

Data	Area Tematica	Argomenti	Riferimento Legislativo
13-09-2000	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	PERSONALE, RILEVAZIONI, COMPENSI, RITENUTE	
Quesito:			
Si chiede di chiarire se i compensi ISTAT erogati al personale dipendente, siano da assoggettare o meno all'IRAP che, nella fattispecie, graverebbe di fatto non sull'Ente ma sul personale medesimo (si veda il punto 6 della circolare ISTAT n.45 del 24.11.1999).			
Risposta:			
Ai sensi dell'art. 2 del Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, fanno parte del Sistema statistico nazionale anche gli uffici statistica dei Comuni. I Comuni devono procedere periodicamente a rilevazioni statistiche e comunicare i dati all'I.S.T.A.T.. Principalmente dette statistiche riguardano il movimento della popolazione, e pertanto sono attinenti alla funzione che compete al Sindaco quale ufficiale di governo. L'attività connessa a tali rilevazioni è riconducibile all'assolvimento di funzioni che rientrano nella sfera dei compiti istituzionali del dipendente, in particolare all'attività di servizio del personale assegnato all'ufficio di Stato Civile, all'Anagrafe ed a quello di Statistica. Oltre alle suddette rilevazioni vengono richieste ai Comuni ulteriori statistiche rientranti nel programma statistico nazionale deliberato triennialmente: le "indagini" ed i "censimenti". Per lo svolgimento di queste rilevazioni i Comuni possono utilizzare proprio personale, che si rende volontariamente disponibile, in quanto l'attività connessa alle stesse non è quella in carico al dipendente per le sue funzioni di Istituto, ma una funzione aggiuntiva che il dipendente accetta di svolgere per l'ISTAT, tant'è che tale Istituto assicura a proprie spese detto personale, che effettua le rilevazioni al di fuori dell'orario di lavoro. Che sia una funzione aggiuntiva, risulta anche dal fatto che l'ISTAT prevede, qualora il Comune non reperisca il personale necessario tra i propri organici, la possibilità di affidare tale servizio anche all'esterno. L'erogazione dei compensi ISTAT, al citato personale, è resa possibile per espressa previsione del comma 5 dell'art. 14 dell'attuale contratto di lavoro per il personale dell'1/4/99 (che conferma nella sostanza quanto precedentemente previsto dall'art. 57 del D.P.R. 268/87), che consente il superamento del divieto posto dall'art. 2 — comma 3 — del D.lgs 29/93 per come sostituito dall'art. 2 del D.lgs 80/98. <i>Questi compensi poiché provengono da altre Amministrazioni Pubbliche, secondo l'orientamento del Ministero delle Infrastrutture</i>			

Dirette fornito con la circolare n. 326/E del 23/12/97, debbono essere inquadrati tra i redditi di lavoro dipendente ed assoggettati a trattenuta fiscale.

Per quanto attiene al loro eventuale assoggettamento all'IRAP, si precisa quanto segue.

Per come rilevabile dalla circolare ministeriale n. 141/E del 4 giugno 1998, punto 3.5.6, per gli enti pubblici non commerciali (tra cui gli Enti Locali) la base imponibile dell'Irap è determinata in modo analogo a quello previsto per gli enti privati non commerciali.

Al punto 3.5.2 della citata circolare viene stabilito che per gli Enti privati non commerciali l'ammontare delle retribuzioni da considerare ai fini della determinazione della base imponibile dell'Irap è quello rilevante ai fini previdenziali, determinato a norma dell'art. 12 del D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall'art. 6 del D.lgs. 2 settembre 1997, n. 314.

Il citato art. 6, al comma 1, stabilisce che costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'art. 46 del T.U.I.R.

Il comma 2, stabilisce che per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 48 del T.U.I.R., salvo quanto specificato nei commi successivi.

Il comma 4, stabilisce una serie di eccezioni all'assoggettamento contributivo. Alla lettera d) del citato comma 4 vengono esclusi i "compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa".

In relazione a quanto sopra si ritiene che i compensi **ISTAT** siano da ricomprendersi in tale eccezione e pertanto non vadano assoggettati all'IRAP.

Si evidenzia, tuttavia, che il suddetto orientamento non è pacifico, in quanto con nota del 27/7/2000 n. 63234 Direzione Centrale Entrate Contributive Ufficio II ROMA-Via Ballarín n.42, l'INPDAP ha espresso parere contrario, stabilendo che i suddetti compensi debbano essere assoggettati contributivamente. Pur non concordando con tale orientamento, si conclude che in tale caso i compensi di cui trattasi dovrebbero costituire base imponibile anche per l'IRAP; la conseguente spesa, in base a quanto stabilito anche nella circolare dell'**Istat** citata nel quesito, dovrebbe essere reperita nell'ambito dei fondi messi a disposizione dall'**Istat** stesso, in modo che sui bilanci dei Comuni non si determini un aggravio di spesa.

[Torna al risultato della ricerca](#)

Per commenti o suggerimenti scrivere al
[Responsabile del servizio](#)

Anci Risponde

[Ricerca semplice](#) |
 [Ricerca avanzata](#) |
 [Ricerca i propri quesiti](#) |
 [Invia un quesito](#) |
 [I quesiti di oggi](#) |
 [I quesiti di ieri](#)

Quesito

Data	Area Tematica	Argomenti	Riferimento Legislativo
27-03-2001	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	PERSONALE, CENSIMENTO, COMPENSI, RITENUTE	DPR N. 197 del 2000
Quesito:			
Si chiede quale comportamento debba adottare un comune nel momento in cui liquida le spettanze al personale dipendente interessato dalle operazioni relative al censimento dell'agricoltura. La normativa di riferimento è la legge 197/2000 su cui si sono succedute circolari ISTAT, INPADAP. Si vorrebbe capire se sul compenso da corrispondere al personale interessato debbano essere calcolate anche le ritenute a carico dell'ente locale o se queste debbano gravare sul comune in quanto svolge un suo compito istituzionale.			
Risposta:			
Nel momento in cui liquida le spettanze al personale dipendente interessato dalle operazioni relative al censimento dell'agricoltura, normativa di riferimento la legge 197/2000, su cui si sono succedute Circolari ISTAT ed INPDAP, sul compenso da corrispondere al personale interessato, a parere di chi scrive, devono essere calcolate anche le ritenute a carico dell'Ente locale, ed anche l'IRAP, in quanto trattasi di prestazioni effettuate per conto di terzi, pur all'interno di compiti propri di collaborazione del Comune, tanto è che dette prestazioni dovrebbero essere rese al di fuori del rapporto di lavoro ed il Comune interviene come Ente erogatore di risorse trasferite dall'ISTAT.			

[Torna al risultato della ricerca](#)

Per commenti o suggerimenti scrivere al
Responsabile del servizio

SECRET

[The page contains extremely faint, illegible markings and bleed-through from the reverse side.]

3- 2015/10/10 (2015/10/10) 2015/10/10 2015/10/10

Anci Risponde

[Ricerca semplice](#) | [Ricerca avanzata](#) | [Ricerca i propri quesiti](#) | [Invia un quesito](#) | [I quesiti di oggi](#) | [I quesiti di ieri](#)

Quesito

Data	Area Tematica	Argomenti	Riferimento Legislativo
12-09-2000	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	ISTAT, INCARICHI, COMPENSI, CONTRIBUTI	
Quesito:			
Un dipendente di questa Amministrazione Comunale ha svolto una rilevazione statistica per conto dell'Istat e dall'Istat pagata. Per regolari accordi tra il dipendente e il Comune, la rilevazione è stata effettuata tutta al di fuori dell'orario di lavoro e senza timbratura di ore straordinarie da parte del dipendente. Si chiede se il compenso da elargire a favore del dipendente debba essere assoggettato, oltre che alla normativa Irpef, anche alla normativa CpdL.			
Risposta:			
La questione da voi posta alla nostra attenzione è stata già oggetto di un nostro parere che di seguito riportiamo. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, fanno parte del Sistema statistico nazionale anche gli uffici statistica dei Comuni. I Comuni devono procedere periodicamente a rilevazioni statistiche e comunicare i dati all'I.S.T.A.T.. Principalmente dette statistiche riguardano il movimento della popolazione, e pertanto sono attinenti alla funzione che compete al Sindaco quale ufficiale di governo. L'attività connessa a tali rilevazioni è riconducibile all'assolvimento di funzioni che rientrano nella sfera dei compiti istituzionali del dipendente, in particolare all'attività di servizio del personale assegnato all'ufficio di Stato Civile, all'Anagrafe ed a quello di Statistica. Oltre alle suddette rilevazioni, tuttavia, vengono richieste ai Comuni ulteriori statistiche rientranti nel programma statistico nazionale deliberato triennialmente: le "indagini" ed i "censimenti". E' in ordine a queste ultime statistiche che l'ISTAT trasmette ai Comuni somme che riguardano: - Per le indagini: un contributo alle spese per le operazioni di coordinamento, organizzazione, di stretta competenza dell'ufficio Statistica, ed una cifra per questionario e soggetto intervistato. - Per i censimenti, la legge 16 agosto 1962, n. 1341, dispone all'art. 1 che "L'onere dei censimenti generali è a carico dello Stato". Quanto sopra è confermato dal comma 4 dell'art. 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144, "Gli oneri di spesa previsti dal presente articolo restano a carico delle risorse destinate ai censimenti.", e, pertanto, debbono essere a carico dello Stato. Per lo svolgimento delle suddette rilevazioni i Comuni possono utilizzare proprio personale, che di loro volontarietà			

disponibile, in quanto l'attività connessa a tali rilevazioni non è quella in carico al dipendente per le sue funzioni di istituto, ma una funzione aggiuntiva che il dipendente accetta di svolgere per l'ISTAT, tant'è che tale Istituto assicura a proprie spese detto personale che effettua le rilevazioni al di fuori dell'orario di lavoro.

Che sia una funzione aggiuntiva, risulta anche dal fatto che l'ISTAT prevede, qualora il Comune non reperisca il personale necessario tra i propri organici, la possibilità di affidare tale servizio anche all'esterno. Al riguardo si è a conoscenza che già alcuni comuni svolgono il servizio mediante tale procedura. L'erogazione dei compensi ISTAT è resa possibile per espressa previsione del comma 5 dell'art. 14 dell'attuale contratto di lavoro per il personale dell'1/4/99 (che conferma nella sostanza quanto precedentemente previsto dall'art. 57 del D.P.R. 268/87), che consente il superamento del divieto posto dall'art. 2, comma 3 del D.lgs. 29/93 per come sostituito dall'art. 2 del D.lgs. 80/98. Questi compensi, poiché provengono da altre Amministrazioni pubbliche, secondo l'orientamento del Ministero delle Imposte Dirette fornito con la circolare n. 326/E del 23/12/97, debbono essere inquadrati tra i redditi di lavoro dipendente ed assoggettati a trattenuta fiscale. Si ritiene altresì che ai dipendenti possa essere esclusivamente corrisposto il compenso rimesso dall'ISTAT e che l'amministrazione non possa farsi carico di eventuali spese sostenute dal dipendente in relazione all'incarico stesso.

In ordine all'assoggettamento contributivo di tali compensi ed in merito al contenuto della comunicazione dell'INPDAP n. 063234 del 27/07/2000, si osserva quanto segue.

Il Decreto legislativo 314/97, all'art. 6 ha riscritto l'art. 12 della legge 153/69. Il citato art. 6, al comma 1, stabilisce che costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'art. 46 del T.U.I.R.

Al comma 2, stabilisce che per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 48 del T.U.I.R., salvo quanto specificato nei commi successivi.

Al comma 4, stabilisce una serie di eccezioni all'assoggettamento contributivo. Alla lettera d) del citato comma 4 vengono esclusi i "compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa".

E' nel convincimento che detti compensi siano riconducibili all'eccezione sopra indicata, in quanto percepiti da dipendenti per attività non connessa alla loro prestazione lavorativa istituzionale e resa al di fuori dell'orario di lavoro, che si è espresso il precedente parere in merito al non assoggettamento contributivo.

Con la circolare dell'INPDAP n. 29 del 27/5/98, sono state fornite indicazioni in merito alla applicazione del Decreto legislativo 314/97.

In tale circolare tra le voci della retribuzione da non assoggettare ad imposizione contributiva, tra l'altro, alla lettera e) vengono indicati "i compensi e le indennità percepite a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che devono essere versati allo Stato o al datore di lavoro.". Si evidenzia che tale frase è identica a quella riportata alla lettera b. del comma 1 dell'art. 47 del T.U.I.R. che include tali compensi tra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.

Al riguardo si esprimono forti perplessità, perché si è del parere che ai sensi dell'art. 46 del T.U.I.R, comma 1 lettera e., non concorrono a formare il reddito, e quindi non sono neppure utili ai fini previdenziali, esclusivamente i "compensi reversibili di cui alle lettere b. del comma 1 dell'art. 47 (quelli che devono essere versati allo Stato o al datore di lavoro.)".

IL CONTRARIO, LE IMMOBILITÀ E I COMPENSI PERCOSTI A CARICO DI TERZI
dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione
a tale qualità si ritiene siano assoggettabili sia fiscalmente che ai
fini contributivi.

In base alla citata comunicazione dell'INPDAP, si osserva, inoltre,
che nella stessa vengono riportate due indicazioni fornite
dall'ISTAT che sembrano in contrasto tra loro:

- "...l'Ufficio di Presidenza del medesimo ISTAT.....con nota
datata 24/2/2000 afferma l'obbligo delle ritenute fiscali e
contributive relativamente ai compensi ISTAT da parte del
Comune che in quanto percettore dei compensi predetti è tenuto
a destinare i fondi tra le varie voci di spese. Dalla lettura di tale
frase sembra di capire che gli Enti debbano utilizzare i fondi
rimessi dall'ISTAT sia per erogare i compensi, sia per versare gli
eventuali relativi contributi, riducendo notevolmente la
remunerazione da erogare ai dipendenti.

- "Inoltre, l'Ufficio di Presidenza dell'ISTAT, sempre nella
medesima nota su riferita, ritiene che gli oneri riflessi dei
compensi su citati gravino sul Comune restando pertanto a carico
del bilancio dell'Ente". Tale affermazione oltre a contrastare con
quella precedente, potrebbe riguardare esclusivamente i
compensi per le "indagini", in quanto per i "censimenti" si ricorda
che ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1341/62, "L'onere dei
censimenti generali è a carico dello Stato".

Visto quanto sopra, si auspica che, in base alla presente
precisazione, l'INPDAP riveda la propria posizione al riguardo e
fornisca precisazioni in merito ai redditi provenienti da terzi da
non assoggettarsi al contributo, di cui alla circolare n. 29/98.

Qualora tuttavia tale Istituto confermi il proprio orientamento
disponendo che detti compensi debbano essere assoggettati
contributivamente, si è del parere che la spesa vada reperita
nell'ambito dei fondi messi a disposizione dall'ISTAT, in modo
che sui bilanci dei Comuni non si determini un aggravio di spesa.

[Torna al risultato della ricerca](#)

Per commenti o suggerimenti scrivere al
Responsabile del servizio

[Home Page](#)

Decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 314

«Art. 12 (*Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi*).—1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917^[48], maturati nel periodo di riferimento.

2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917^[49], salvo quanto specificato nei seguenti commi.

3. Le somme e i valori di cui al comma 1 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917^[50], si intendono al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta, ivi comprese quelle di cui al comma 2, lettera h), dello stesso articolo 48^[51].

4. Sono esclusi dalla base imponibile:

a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;

b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso;

c) i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni;

d) le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge; le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni di cui al successivo punto f) e quelle erogate dalle Casse edili di cui al comma 4; i proventi derivanti da polizze assicurative; i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa;

e) nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135^[52], le erogazioni previste dai contratti

abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvisoriamente attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi. L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo.

La retribuzione come sopra determinata è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.

Sono altresì esclusi dalla retribuzione imponibile di cui al presente articolo:

a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;

b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto l'anno scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l'università e siano in regola con gli esami dell'anno accademico;

c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asili nido aziendali;

d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con finalità sportive, ricreative e culturali, nonché quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali;

e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti disposizioni, di azioni della società datrice di lavoro ovvero di società controllanti o controllate;

f) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti, limitatamente all'importo eccedente il 50 per cento del prezzo praticato al grossista.»

[48] Per l'articolo 46 del Dpr 917/1986, come modificato dall'articolo 1 del presente provvedimento, si veda l'appendice.

[49] Per l'articolo 48 del Dpr 917/1986, sostituito dall'articolo 3 del presente provvedimento, si veda l'appendice.

[50] Per l'articolo 48 del Dpr 917/1986, sostituito dall'articolo 3 del presente provvedimento, si veda l'appendice.

[51] Per l'articolo 48 del Dpr 917/1986, sostituito dall'articolo 3 del presente provvedimento, si veda l'appendice.

[52] L'articolo 2 del Dl 67/1997 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione) è il seguente:

(Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello)

1. Sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, nonché dalla retribuzione pensionabile di cui all'ultimo comma di detto articolo, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

2. Agli effetti dell'esclusione dalla retribuzione imponibile, l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al comma 1 è stabilito entro il limite massimo del tre per cento della retribuzione contrattuale percepita, nell'anno solare di riferimento, dai lavoratori che ne godono. In fase di prima applicazione, tale limite non può superare la misura dell'uno per cento sino al 31 dicembre 1997 e del due per cento dal 1° gennaio 1998. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disposti i successivi incrementi sino al raggiungimento del predetto limite massimo del tre per cento, in funzione delle risorse finanziarie all'uopo disponibili.

3. Le erogazioni di cui al comma 1 sono assoggettate ad un contributo di solidarietà del dieci per cento, a carico del datore di lavoro, in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Il predetto contributo non è dovuto quando tali erogazioni sono destinate ai trattamenti pensionistici complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni. Se è destinata a tale finalità solo una parte di dette erogazioni, il predetto contributo si applica sulla parte residua.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai fini della determinazione della retribuzione soggetta a contribuzione nelle forme pensionistiche sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed

articolo, si osserva quanto segue.

Otto il numero 1, viene riaffermato il principio generale, da sempre alla base del sistema, che quanto epito dal lavoratore è da considerarsi al lordo di ritenuta (tributaria, previdenziale, ecc.).

avece, vengono escluse dall'imponibile:

• somme erogate al termine del rapporto di lavoro tale il TFR, elemento tipicamente escluso in quanto esso stesso preordinato ad una funzione previdenziale sia pure *sui generis*, nonché le somme date al lavoratore per incentivare l'esodo o che aggono origine dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Trattasi di forme di erogazione variamente denominate o prive di uno specifico titolo giuridico che i prassi del mondo del lavoro ha adottato per superare le rigidità che in varie forme sono insite negli istituti che presiedono alla cessazione del rapporto lavorativo e che, se non escluse, produrrebbero effetti distorsivi sul livello delle prestazioni pensionistiche al di fuori di ogni criterio di azionalità;

proventi e le indennità a titolo di risarcimento fanno, in quanto non collegate ad una funzione remunerativa, sia pure considerata in una lata eccezione, della prestazione di lavoro;

e somme provenienti da soggetti terzi e segnatamente da gestioni e fondi obbligatori, in quanto già esse stesse costituenti prestazioni di previdenza e di assistenza sociale o da fondi complementari e integrativi istituiti volontariamente o da polizze, in quanto già sottoposte a prelievo del contributo di solidarietà al momento del finanziamento o all'imposizione totale, come le polizze.

Per quanto riguarda le erogazioni del datore di lavoro per conto di terzi, la loro esclusione è prevista solo se estranee alla prestazione lavorativa, dovendosi esse nell'opposta ipotesi ricondursi alla sfera ed al sinallagma del rapporto di lavoro.

Alla lettera e) viene recepito il regime di parziale contribuzione dei premi di produttività di cui al L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

Alla lettera f) viene confermato il regime di esclusione delle somme a carico del datore di lavoro a rianziamento di fondi pensionistici complementari dei fondi e gestioni integrativi previdenziali ed

assistenziali in genere con assoggettamento al contributo di solidarietà del 10% in conformità alle indicazioni della Corte Costituzionale (sentenze nn. 427/1990 e 421/1995).

Al numero 4) per gli accantonamenti alle Casse edili è confermato il regime preesistente che prevede la totale imponibilità di elementi indiscutibilmente retributivi e la parziale imponibilità delle altre contribuzioni destinate a finanziare erogazioni retributive ma anche al mantenimento in essere di organismi tipici del tradizionale assetto contrattuale della categoria.

Il punto 5) riafferma per i soci lavoratori di cooperative di lavoro la stessa nozione di retribuzione imponibile dettata per il lavoro dipendente.

Vengono salvaguardate (punto 6) tutte le norme in materia di minimali e di massimali e quelle in materia di retribuzione convenzionali nonché quelle che sanciscono il principio della commisurazione della contribuzione alla retribuzione dovuta per legge o contratto, ancorché non corrisposta.

Al punto 7) nell'ottica di realizzare il maggior allineamento possibile delle due normative, fiscale e previdenziale, anche rispetto al momento impositivo, viene ribadito il principio dell'imponibilità contributiva delle mensilità aggiuntive e erogazioni similari nel mese di corresponsione.

Nel punto 2) e 8) vengono ribaditi, rispettivamente, il principio della tassatività degli elementi esclusi dall'imponibile a quello della coincidenza tra la retribuzione imponibile e quella per la determinazione delle relative prestazioni previdenziali ed assistenziali. Per quanto riguarda la tassatività degli elementi esclusi è opportuno sottolineare con fermezza, come richiesto dalla Commissione, che la tassatività cui si riferisce la disposizione in questione riguarda soltanto le specifiche eccezioni al principio della coincidenza del reddito ai fini fiscali e previdenziali. Pertanto, in base alla nuova disciplina, sarà necessario determinare il reddito a fini fiscali a norma dell'articolo 48 del Tuir. Una volta stabilito l'ammontare del reddito a fini fiscali, tenendo conto, ovviamente, di tutte le esclusioni previste dall'articolo 48, tale reddito deve essere assoggettato a contribuzione. Prima di attuare il prelievo contributivo, si dovrà, a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo risultante dopo la sostituzione,



PROVINCIA DI BARI

01/4

V° SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI

N° Reg. Gen. ...1965....

N°149 /RD/ V Sett.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI SETTORE

adottata l'anno duemila addi trenta del mese di novembre in
Modugno presso la sede dell'Ufficio di Settore, avente per

O G G E T T O

Integrazione e modifica della determinazione n. 143/RD/V Sett. del
09/11/2000 avente per oggetto " V Censimento Generale
dell'Agricoltura 2000 - Aggiornamento dello schedario delle aziende
agricole . Saldo contributo forfettario. Impegno spesa. Liquidazione"



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Premesso:

- che con determinazione n. 143/RD/VSett. del 09/11/2000 si è proceduto ad impegnare sul cap. 1470/5404/I/2000 la somma di £. 5.865.000, che l'ISTAT con la nota n. 7916 del 19/10/2000, acquisita agli atti sotto il n. 52117 di protocollo, ha comunicato di aver accreditato a favore del Comune di Modugno a titolo di saldo del contributo forfettario per l'aggiornamento delle aziende agricole da censire ;
- che con il succitato provvedimento si è stabilito di liquidare e pagare in favore dei dipendenti Garofalo Lamberto - Lacalamita Saverio - De Benedictis Giuseppe - D'Ecclesia Giuseppe e Nuzzo Giandomenico la predetta somma di £. 5.865.000 in misura proporzionale alla loro partecipazione al lavoro svolto, come componenti dell'Ufficio Comunale di Censimento ;

Ritenuto di doversi procedere ad impegnare la somma di £. 5.865.000 sul Cap. 230 Ob. 2409/DEM denominato "Compensi in favore del personale dell'Ufficio di Censimento";

Ritenuto potersi procedere in merito ;

Visti:

- Art. 107 - D.lgs 18/08/2000, n. 267 ;
- Art. 3 - comma 2° D.lgs 03/02/1993, n. 29 ;

D E T E R M I N A

- 1) autorizzare l'Ufficio Contabilità del Personale a disimpegnare la somma di £. 5.865.000 dal cap. 1470/5404/I/2000 ed impinguare della somma di £. 865.000 l'obiettivo 2409 del cap. 230 DEM prelevandola dall'obiettivo 909 del medesimo capitolo ;
- 2) Impegnare la somma di £. 5.865.000 sul cap. 230/...⁵⁶¹⁴.../2000 obiettivo 2409 del bilancio comunale gestione competenze denominato "Compensi in favore del Personale dell'Ufficio Censimento" ;

230/5615/I/2000
- 3) Trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Contabilità del Personale per gli adempimenti di competenza ed alla R.S.U. .



PROVINCIA DI BARI

Letto, approvato e sottoscritto.

Modugno, lì 30/11/2000

F.to: Il Dirigente Capo Settore
(Dott. Mario Silecchia)

=====

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 151-4° comma D.lgs 18/08/2000, n. 267)

Si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento ai sensi dell'art. 151 del D.lgs 18/08/2000, n. 267

Modugno, lì 30/11/2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Dr. Nicola NICASSIO)

=====

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di Ufficio,

A T T E S T A

- che la presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15 dalla data del ..

05 DIC. 2000

Modugno, lì

F.to: Il Segretario Generale
(Dr. Domenico Giorgio)

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

05 DIC. 2000

Modugno, lì

L'Istruttore Amministrativo
(Giuseppe SBLENDORIO)



COMUNE DI MODUGNO
PROVINCIA DI BARI

h

V° SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI

N° Reg. Gen. 1905.....

N°143 /RD/ V Sett.

4

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI SETTORE

adottata l'anno duemila addi nove del mese di novembre in
Modugno presso la sede dell'Ufficio di Settore, avente per

O G G E T T O

Censimento generale agricoltura 2000 -
Aggiornamento dello schedario delle aziende agricole.
Saldo contributo forfettario - Impegno spesa - Liquidazione



PROVINCIA DI BARI

Premesso:

- che la legge 17.05.1999, n. 144 ha disposto l'effettuazione del 5° Censimento Generale dell'Agricoltura nell'anno 2000 ;
- che con circolare n. 38 del 15.10.1999 l'ISTAT ha diramato le istruzioni per la fase preliminare dell'aggiornamento dello schedario delle aziende agricole;
- che a tal fine con delibera della G.M. n. 3 del 13.01.2000 è stato costituito l'Ufficio Statistica con funzioni di Ufficio Comunale di Censimento;
- che per detta fase di aggiornamento sono stati chiamati a far parte i dipendenti Garofalo Lamberto, De Benedictis Giuseppe - Lacalamita Saverio - Nuzzo Giandomenico e D'Ecclesia Giuseppe ;
- che i lavori di che trattasi sono terminati, e che sono stati svolti al di fuori del normale orario di servizio;
- che la partecipazione dei dipendenti sopra citati è stata rilevata dal rilevatore automatico delle presenze ;
- che l'ISTAT con la nota n. 7916 del 19.10.2000, acquisita agli atti sotto il n. 52117 di protocollo "ALLEGATO A", ha comunicato l'accreditamento sul c/c postale a favore del Comune di Modugno della somma di £. 5.865.000 a titolo di saldo di contributo forfettario per l'aggiornamento dello schedario delle aziende agricole ;

Sulla scorta di quanto innanzi esposto, si ritiene di dover procedere alla liquidazione e pagamento in favore dei suddetti dipendenti della somma di £. 5.865.000 (Eur. 3.029,02), ripartita in misura proporzionale alla loro partecipazione, rilevata dal tabulato delle presenze, così come dal prospetto "ALLEGATO B" che fa parte integrante del presente provvedimento;

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Accertato che l'importo di £. 5.865.000 (Eur. 3.029,02) trova copertura nel Cap. 1470/5404/I/2000 ;

Ritenuto potersi procedere in merito ;

Visti:

- Art. 107 - D.lgs 18/08/2000, n. 267 ;
- Art. 3 - comma 2° D.lgs 03/02/1993, n. 29 ;

D E T E R M I N A

- 1) impegnare la somma di £. 5.865.000 (Eur. 3.029,02) sul Cap. 1470/5404/I/2000 ;
- 2) liquidare e pagare in favore dei dipendenti Sig.ri De Benedictis Giuseppe - D'Ecclesia Giuseppe - Garofalo Lamberto

[Handwritten signature]



PROVINCIA DI BARI

- Lacalamita Saverio e Nuzzo Giandomenico le somme indicate nel prospetto "ALLEGATO B" per un totale di £. 5.865.000= (Eur.3.029,02) da assoggettarsi alle sole ritenute fiscali ai sensi dell'art. 48 del T.U.I.R. ;

- 3) Trasmettere copia della presente determinazione all' Ufficio Contabilità del Personale, per gli adempimenti di competenza.



00100 ROMA 19/10/2000

Istituto Nazionale di Statistica

Direzione Generale.

Direzione Centrale, Bilancio, Contabilità, Tesoreria,
Ufficio Pagamenti.

Prot: 07916

KEY01-1-8/1

26/10/00 12

LETTERE

COMUNE DI MOD.

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI

70026 MODUGNO BA

Prot. n. 0052117
2000

II IIIII IIIIIII III IIIIIII III IIIII

at. _____ Clas. _____

asc. _____ Sottofasc. _____

OGGETTO: 5' Censimento Generale Agricoltura 2000.
Aggiornamento schedario aziende agricole.
Saldo contributo forfettario.

Si comunica che sarà predisposto, tramite postagiro tratto sul C/C postale della Banca Nazionale del Lavoro n. 24342008, l'accreditamento sul c/c postale di codesto comune n. 18318709 della somma di L. 5865000

Detta somma, come indicato dal competente servizio DSEC di questo istituto, risulta così' determinata (V. CIRC. SERVIZIO DSEC N. 00045 PROT. N. 11977 del 24/11/1999):

Contributo spettante	L.	8754300
Bonus per il software	L.	616500
Contributo spedizione	L.	30000
Detrazione	L.	0
Anticipazione	L.	3535800
TOTALE L.		5865000

Si prega codesto comune di voler comunicare al proprio tesoriere che l'amministrazione P.T. - Centro Compartimentale servizio bancoposta di Roma - non trasmetterà in allegato alla situazione del conto (mod. ch/52-aut) il postagiro di cui sopra, ma evidenzierà l'avvenuto accreditamento con il codice 9113102000 posto nella colonna "riferimento utente" o con la dicitura "PG da C. 24342008" nella colonna "causale".

Si richiama la particolare attenzione sulla diretta responsabilità che incombe all'amministrazione comunale in merito alla utilizzazione della somma inviata, da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente.

Si ringrazia per la fattiva e preziosa collaborazione.

IL DIRETTORE
Dott. Giuseppe Perrone



COMUNE DI MOTTA

PROVINCIA DI BARI

	ore effett.	%	
Garofalo Lamberto	323	41,52	2.435.142
De Benedictis Giuseppe	231	29,69	1.741.318
Lacalamita Saverio	170	21,85	1.281.520
Nuzzo Giandomenico	41	05,27	309.080
D'ecclesia Giuseppe	13	01,67	97.940
TOTALE			5.865.000



PROVINCIA DI BARI

Letto, approvato e sottoscritto.

Modugno, lì 09/11/2000

F.to: Il Dirigente Capo Settore
(Dott. Mario Silecchia)

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 151-4° comma D.lgs 18/08/2000, n. 267)

Si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento ai sensi dell'art. 151 del D.lgs 18/08/2000, n. 267

Modugno, lì 22/11/2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
frb (Dr. Nicola NICASSIO)

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di Ufficio,

A T T E S T A

- che la presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15 dalla data del **29 NOV. 2000**

Modugno, lì **29 NOV. 2000**

F.to: Il Segretario Generale
(Dr. Domenico Giorgio)

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Modugno, lì **29 NOV. 2000**

L'Istruttore Amministrativo
(Giuseppe SBLENDORIO)